

DOMANDA

Vendita traffico telefonico

Società torinese che vende traffico telefonico effettuato al di fuori della Comunità Europea, da fatturare ai suoi clienti italiani. Come vanno emesse le fatture?

Prime considerazioni riferite alle due casistiche differenti tra clienti privati o aziende.

1)

- se il cliente è un privato (non soggetto passivo iva) residente nelle UE, compresa l'Italia,
 - il prestatore è la nostra società italiana, ossia soggetto residente in Italia,
 - il luogo di utilizzo è il resto del mondo,
- non c'è rilevanza iva in Italia e quindi si fattura

Operazione non soggetta iva ai sensi dell'art.7 sexies, lettera g DPR 633/72.

2)

- se il cliente è un soggetto passivo iva residente in Italia,
 - il prestatore è la nostra società italiana, ossia soggetto residente nella comunità,
 - il luogo di utilizzo è il resto del mondo, unione europea,
- c'è rilevanza in Italia e quindi si fattura

Operazione non soggetta iva ai sensi dell'art.7 ter DPR 633/72.

Indicare anche operazione soggetta ad inversione contabile (novità 2013)

Essendo le prestazioni di telefonia/telecomunicazioni considerate servizi generici, le regole da seguire per la fatturazione sono disciplinate dall'art.7 ter, e pertanto, poiché il committente è soggetto passivo d'imposta in Italia, tali prestazioni si considerano come effettuate in Italia. Pertanto la società italiana, prestatore del servizio, emette direttamente fattura al cliente italiano, con iva esposta al 21%.

Si richiede se sia corretto il ragionamento.

RISPOSTA

RAPPORTO CON CLIENTE OPERATORE ECONOMICO

Si tratta di un servizio generico: applicazione dell'Iva da parte Paese del committente (articolo 7-ter/1/a):

- cliente italiano: l'impresa italiana emette fattura con Iva;
- cliente di altro Paese Ue: l'impresa italiana emette fattura per operazione articolo 7-ter/1/a - inversione contabile;
- cliente di Paese extra Ue: l'impresa italiana emette fattura per operazione non soggetta articolo 7-ter/1/a.

RAPPORTO CON CLIENTE CONSUMATORE FINALE

Articolo 7 ter -

Territorialità - Prestazioni di servizi

1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;
- b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 7 sexies -

Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi

1. In deroga a quanto stabilito dall'[articolo 7-ter](#), comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

(...)

g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

Articolo 7 septies -

Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:

- a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);
- b) le prestazioni pubblicitarie;
- c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
- e) la messa a disposizione del personale;
- f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;
- h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
- i) i servizi prestati per via elettronica;
- l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

Occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

- cliente consumatore finale italiano: l'impresa italiana emette fattura per operazione non soggetta articolo 7-sexies/1/g;
- cliente consumatore finale di altro Paese Ue: l'impresa italiana emette fattura per operazione non soggetta articolo 7-sexies/1/g;
- cliente consumatore finale di Paese extra Ue: l'impresa italiana emette fattura per operazione non soggetta articolo 7-septies/1/h.